

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2013, proposto da

S.O., rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Feci, Luigi Martin e Solina Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Solina Barbieri in Roma, via Appia Nuova, 612;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo di Parma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f) L. n. 91 del 1992.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe O.S. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) della L. n. 91 del 1992, fondato sui precedenti penali risultanti a carico del coniuge dell'istante.

A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione ed irragionevolezza, violazione dell'art. 8, comma 1, L. n. 91 del 1992, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto i precedenti penali riportati dal coniuge della ricorrente non erano tali da giustificare una valutazione

negativa, essendo assai risalenti nel tempo ed in parte già estinti; infatti era già intervenuta la dichiarazione di estinzione dei reati di cui alla sentenza irrevocabile del 28/5/1997 e del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile il 21/12/2004, ed era attualmente in corso il procedimento per l'estinzione dei due reati risalenti al 1997.

Si è costituito il Ministero dell'Interno resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve infatti ritenersi:

- che l'amplessima discrezionalità dell'Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che "si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepremissibilità della condotta" (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II quater n. 3547 del 18 aprile 2012);

- che "l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante" (Tar Lazio, Sez. II quater n. 5565 del 4 giugno 2013);

- che "trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole" (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

Con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell'istante, dando rilievo alle numerose condanne riportate dal coniuge, che denotano senza dubbio lo scarso inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale, con conseguente infondatezza delle censure proposte.

In particolare, il provvedimento impugnato evidenzia che dall'istruttoria espletata è emerso che il marito della richiedente, sottoposto a rilievi dattiloscopici, ha fornito in più occasioni false generalità e risultano, a suo carico, i seguenti precedenti pregiudizievoli:

- con le generalità di K.Y., sentenza del 9/6/1998, irrevocabile il 15/10/1998, emessa dalla Pretura di Milano, per il reato di cui all'art. 648 comma 2 del c.p.;

- con le generalità di TAURI Rashi sentenza del 18/11/1996, irrevocabile il 9/5/1997 per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 624 del c.p.;

- con le proprie generalità T.A. sentenza del 29/4/1997, irrevocabile il 28/5/1997, emessa dalla Pretura di Milano, per i reati di cui agli artt. 56, 110 e 624 del c.p.;

- decreto penale del 27/10/2004, esecutivo il 21/12/2004, emesso dal Gip del Tribunale di Modena, per il reato di cui all'art. 186 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

Sotto tale profilo, dunque, alla luce dei principi sopra enunciati appare legittima la motivazione del provvedimento impugnato volta al rigetto dell'istanza avanzata dall'interessata, in quanto ai fini della concessione della cittadinanza correttamente l'Amministrazione ha considerato il livello di inserimento del nucleo familiare nel contesto sociale, nell'ambito della valutazione ampiamente discrezionale che le è demandata in tale materia.

Le ragioni del diniego sono state, dunque, ampiamente esplicitate dall'Amministrazione in relazione agli elementi emersi dall'istruttoria.

Il fatto che in relazione alla sentenza divenuta irrevocabile il 28.5.1997 e al decreto penale di condanna del 2004 sia intervenuta l'estinzione del reato, poi, non elide la rilevanza ostativa degli altri precedenti sopra elencati, anche considerato che, pur a fronte delle vicende estintive penali, all'Amministrazione è comunque rimessa la valutazione delle complessive condotte tenute ai fini amministrativi della concessione o meno della cittadinanza, secondo i parametri propri di tale materia, sopra riportati.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Panzironi Germana, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Petrucciani Francesca, Consigliere, Estensore